



COMUNE DI VALDERICE

PROVINCIA DI TRAPANI

SETTORE VI SVILUPPO ECONOMICO

Regolamento comunale in materia di DEHORS su SUOLO PUBBLICO

(Delibera della G.M. n. 41 del 6/03/2018 di presa d'atto e approvazione proposta per il C.C.)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 19/04/2018

Regolamento comunale in materia di **DEHORS** su **SUOLO PUBBLICO**

SOMMARIO

<i>Art. 1. Oggetto del Regolamento</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2. Definizione di dehors.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3. Limiti e prescrizioni.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 4. Condizioni ed obblighi per l'occupazione di suolo pubblico</i>	<i>4</i>
<i>Art. 5. Pubblicità sui dehors.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 6. Lavori pubblici nel sito del dehors.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 7. Orari di esercizio dell'attività di somministrazione e delle attività complementari</i>	<i>5</i>
<i>Art. 8. Manutenzione</i>	<i>5</i>
<i>Art. 9. Danni arrecati</i>	<i>5</i>
<i>Art. 10. Pari opportunità.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 11. Domanda</i>	<i>6</i>
<i>Art. 12. Iter amministrativo.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 13. Titolare</i>	<i>7</i>
<i>Art. 14. Obblighi del concessionario.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 15. Decadenza ed estinzione</i>	<i>7</i>
<i>Art. 16. Modifica, sospensione e revoca</i>	<i>8</i>
<i>Art. 17. Scadenza della concessione e disdetta.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 18. Vigilanza.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 19. Occupazioni abusive.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 20. Approvazione del regolamento.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 21. Disposizioni transitorie</i>	<i>10</i>
<i>Art. 22. Disposizioni di rinvio</i>	<i>10</i>
<i>Art. 23. Norme tecniche per gli arredi e localizzazione delle aree disponibili.....</i>	<i>10</i>

ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1.1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dell'occupazione a titolo temporaneo, comunque oltre gg. 30, di suolo pubblico, di suolo demaniale, o di suolo privato d'uso pubblico, per l'installazione di strutture precarie da adibire al ristoro e al relax all'esterno di pubblici esercizi e/o di attività artigianali di pizzeria e gastronomia, situati nel territorio comunale.
- 1.2. L'occupazione è temporanea in quanto soggetta alle limitazioni di durata, di tipologie d'arredi e di modalità gestionali di cui agli articoli seguenti.
- 1.3. La presente disciplina tiene in particolare considerazione e tutela l'assetto del centro urbano della città.

ART. 2. DEFINIZIONE DI DEHORS

- 2.1. Ai fini del presente regolamento, s'intende per **dehors** l'insieme degli elementi singoli o aggregati, mobili, smontabili, di facile e veloce amovibilità, posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o privato d'uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto pertinente ad un pubblico esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, come definito dalla relativa disciplina di settore.
- 2.2. Il dehors può essere limitato alla sola collocazione di tavoli, sedie ed ombrelloni (**tipologia A**), oppure dotato anche di complementi d'arredo quali delimitazioni, paraventi e copertura (**tipologia B**) o anche impianti facilmente rimovibili e non stabilmente collegati sul suolo, (es.: idrico, elettrico, radio, TV, ecc.) e/o di pedana (**tipologia C**).
- 2.3. Poiché il dehors è diretto a soddisfare esigenze temporanee, il suo carattere di facile e veloce amovibilità è distinto dalla possibilità di rimuovere totalmente strutture ed arredi senza l'ausilio di particolari attrezzature ed in brevissimo tempo in caso di necessità.

ART. 3. LIMITI E PRESCRIZIONI

- 3.1. La autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico con dehors viene rilasciata solo negli spazi prossimi al pubblico esercizio del richiedente. Il relativo plateatico è individuato dal Comune, con apposita deliberazione di G.M., nei casi in cui la P.A. lo ritiene necessario, al fine di armonizzare l'aspetto e il decoro dell'area.
- 3.2. In via eccezionale e fatti salvi i diritti di terzi, può essere rilasciata autorizzazione per occupazione di suolo pubblico anche in spazi non antistanti il pubblico esercizio del richiedente, sempre che siano limitrofi o contigui allo stesso ed a condizione che il richiedente produca esplicita liberatoria da parte del proprietario dell'immobile confinante e, qualora nei locali antistanti gli spazi concessi venga successivamente ad insediarsi un altro pubblico esercizio che faccia richiesta di occupazione di suolo pubblico, il concessionario liberi immediatamente, su semplice richiesta del Comune ed anche prima della scadenza della autorizzazione, gli spazi occupati, anche al fine di non ingenerare confusione nella clientela.
- 3.3. È consentito installare il dehors sul lato opposto della strada (rispetto a quello dove si trova l'esercizio di somministrazione del richiedente), sempre nel rispetto di quanto stabilito al precedente punto 3.2, solo se la strada è pedonalizzata o a traffico limitato (ZTL) o con mobilità veicolare regolamentata e in presenza di attraversamenti pedonali prossimi all'esercizio dove è svolta l'attività.
- 3.4. Nel caso di installazione da realizzarsi anche su porzioni di carreggiata, l'ingombro del manufatto dev'essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani; tali spazi liberi, non devono essere inferiori a metri 3,50 di larghezza.

- 3.5. L'occupazione non deve interferire con la viabilità veicolare e con i flussi e attraversamenti pedonali, né occultare la segnaletica stradale, gli impianti semaforici e la cartellonistica turistica.
- 3.6. L'area occupata dal dehors non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici.
- 3.7. Nel caso di dehors da posizionare su area destinata a parcheggio pubblico, dev'essere collocata, a cura del titolare concessionario, adeguata segnalazione; il perimetro deve rispettare la modularità dei posti auto e non deve invadere le corsie di manovra.
- 3.8. Non è ammessa occupazione di stalli di movimentazione merci o riservati a portatori di handicap o all'utenza delle farmacie.
- 3.9. È ammessa l'occupazione di stalli di sosta.
- 3.10. Nel caso di spazio destinato a cerimonie solenni (commemorazioni, manifestazioni pubbliche, processioni religiose, etc.), il dehors dev'essere rimosso immediatamente, a semplice richiesta dell'autorità di P. M., in tutto o in parte, secondo le esigenze tutto del caso.
- 3.11. I dehors vanno distanziati tra di loro di almeno metri 1,00.
- 3.12. La superficie massima del singolo dehors non può comunque eccedere mq 90.
- 3.13. Gli elementi verticali di delimitazione del dehors (pannellature) non possono superare l'altezza di metri 1,80 e di componenti al di sopra di cm 90 da terra devono essere in materiale trasparente.
- 3.14. Le opere necessarie per l'installazione dei dehors non devono interferire con reti tecniche o elementi tecnologici e di servizio (chiusini, griglie, caditoie, quadri di controllo, illuminazione, ecc.).
- 3.15. Elementi e strutture che compongono o limitano il dehors, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, devono coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione (plateatico).
- 3.16. Il dehors deve risultare accessibile ai soggetti diversamente abili e non deve creare barriere architettoniche.
- 3.17. Non è consentita la differenziazione della superficie occupata tra giorni della settimana.

ART. 4. CONDIZIONI ED OBBLIGHI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

- 4.1. La disponibilità dell'area, se pubblica o di uso pubblico, è data dalla concessione/autorizzazione, che è atto unico, derivante da un procedimento unico, comprensivo della autorizzazione alla collocazione delle strutture e degli arredi.
- 4.2. Il dehors dev'essere contrassegnato da targhetta metallica di formato A5, posizionata in modo agevolmente visibile, recante gli estremi del provvedimento unico autorizzatorio, la relativa scadenza ed il soggetto titolare dello stesso.
- 4.3. La validità della concessione è strettamente limitata all'area, al periodo e agli scopi per i quali viene rilasciata.
- 4.4. La concessione/autorizzazione può avere durata annuale o temporanea.
Le concessioni/autorizzazioni annuali, sono rinnovabili, nell'ipotesi di nulla mutato, con procedura semplificata, ove venga autocertificato da parte della ditta richiedente che nulla è mutato rispetto a quanto precedentemente autorizzato.
- 4.5. La concessione è rilasciata al titolare del pubblico esercizio e non è sub-concedibile.
- 4.6. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto autorizzatorio a semplice richiesta del personale della P.M. addetto alla vigilanza e controllo.
- 4.7. Il concessionario deve tenere sempre pulita e in stato di massimo decoro, sia l'area pubblica occupata, sia l'area prossima che viene interessata dalla clientela.
- 4.8. Il concessionario è obbligato alla sorveglianza dell'area occupata e delle sue prossimità al fine di prevenire altrui comportamenti lesivi della quiete pubblica, della pubblica decenza, della pubblica incolumità e del patrimonio pubblico e privato. Ciò entro i limiti dell'impegno civico cui è ragionevolmente tenuto per via della autorizzazione rilasciata. In caso di situazioni degenerative è tenuto ad allertare le Forze dell'Ordine o eventuali altri Organi competenti.

4.9. Il concessionario è tenuto al rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza.

4.10. Durante la chiusura del dehors protratta per un periodo superiore a 10 giorni, il concessionario deve darne preventiva comunicazione al Suap e nell'ipotesi che la chiusura superi i 30 giorni, deve liberare il plateatico da strutture e arredi.

4.11. In nessun caso di rimozione dell'occupazione su disposizione della P.A. (per eventi, manifestazioni pubbliche, esecuzione lavori, etc.) il concessionario potrà vantare diritti e rivalse a qualsiasi titolo.

ART. 5. PUBBLICITÀ SUI DEHORS

5.1. Su elementi e strutture componenti il dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari, né scritte o disegni di alcun tipo, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie dell'insegna d'esercizio, anch'essa preventivamente autorizzata.

ART. 6. LAVORI PUBBLICI E MANIFESTAZIONE DI PUBBLICO INTERESSE NEL SITO DEL DEHORS

6.1. Il suolo oggetto di occupazione dev'essere lasciato libero da strutture e arredi, con rimozione a carico della ditta concessionaria, nel caso debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere pubbliche o manifestazioni di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, ove ha sede il pubblico esercizio o degli esercizi antistanti tali da ridurre lo spazio per il transito dei mezzi di soccorso e/o di sicurezza, non realizzabili con soluzioni alternative. In tal caso il Comune (o il diverso soggetto interessato) comunica almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori all'esercente la data entro la quale l'area dev'essere liberata.

ART. 7. ORARI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE E DELLE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

7.1. L'orario massimo dell'attività di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande svolta nel dehors è disciplinato secondo la vigente normativa.

ART. 8. MANUTENZIONE

8.1. Tutte le componenti degli elementi costitutivi degli arredi dei dehors vanno mantenute sempre in ordine e in perfetto stato di pulizia, di sicurezza e di decoro, a cura del concessionario, sia esso proprietario o gestore del pubblico esercizio e non devono essere adibiti ad uso diverso.

ART. 9. DANNI ARRECATI

9.1. L'Amministrazione comunale non risponde in qualsiasi modo e forma per eventuali danni arrecati a cose e o persone causati sia dalla struttura e dagli arredi dei dehors che dalla mancata manutenzione degli stessi.

9.2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro bene di proprietà pubblica, gli uffici comunali competenti (relativamente al tipo di danno provocato) provvedono ad intimare al titolare della concessione/autorizzazione l'esecuzione di specifici interventi di ripristino, ovvero, in caso di inadempimento, provvedono all'esecuzione diretta addebitando al concessionario le spese sostenute, oltre ad applicare le sanzioni previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente, facendo salva l'ipotesi di revoca della autorizzazione, se del caso.

9.3. In ogni caso, per l'autorizzazione di dehors di tipologia B e C è prescritta la copertura assicurativa per danni a terzi (garanzia RCT) per un massimale minimo di € 1.000.000,00 ovvero l'adeguamento e/o l'estensione di eventuale polizza corrente al predetto massimale.

ART. 10. PARI OPPORTUNITÀ

10.1. Le istanze per la concessione di duolo pubblico vanno presentate al Suap competente, secondo la modulistica pubblicata sul sito istituzionale dello stesso, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, per le concessioni semestrali ed entro il 31 ottobre dell'anno precedente, per le concessioni annuali.

10.2. Acquisita l'istanza, il Suap dà corso all'istruttoria stabilendo find'ora che:

a) dalla documentazione deve evincersi apposita autocertificazione con la quale la Ditta richiedente si impegna a garantire la qualità dei servizi all'utenza, il decoro urbano, la cura, tutela e la sorveglianza degli ambiti circostanti e il rispetto della vivibilità da parte dei residenti;

10.3. La G. M. si fa carico di individuare e fornire al competente Suap, opportune planimetrie con individuate le aree che intende valorizzare con la presenza di dehors.

ART. 11. ISTANZA

11.1. Le istanze uniche di richiesta di occupazione di suolo pubblico per la collocazione di dehors, o di rinnovo, sono presentata telematicamente al SUAP, Sportello Unico per le Attività Produttive, nei modi previsti dalle norme vigenti in materia, secondo la modulistica appositamente predisposta e pubblicata sul sito istituzionale del Suap all'indirizzo: www.suapelimoericini.it.

11.2. A corredo della istanza unica va prodotta:

a) tavola tecnica, con l'ubicazione e delimitazione dell'area di suolo pubblico oggetto della richiesta;

b) idonea planimetria quotata, in scala idonea, riportante le superficie o estensione lineare dell'occupazione, con indicata l'entità, espressa in metri quadrati della superficie richiesta;

c) rappresentazione grafica del prospetto esistente del fabbricato (o dell'area) e tutti gli arredi utilizzati che faranno parte integrante del progetto da autorizzare e dovranno essere riprodotti in planimetria e rappresentati con ampia documentazione fotografica a colori per ogni singolo elemento e con restituzione foto realistica di progetto RENDER. In assenza di tale documentazione il progetto non potrà essere istruito;

d) idonea relazione tecnica descrittiva dell'area, della superficie richiesta e riportante il numero complessivo dei posti a sedere e la durata del periodo di occupazione richiesta;

e) progetto (planimetria pianta sezione relazione) nel caso di collocazione di struttura, progetto degli eventuali impianti da realizzare e/o estendere e l'impegno alla produzione delle relative dichiarazioni di conformità non appena ultimata la loro installazione;

f) dichiarazione sostitutiva con la quale la Ditta si impegna a osservare le norme legislative e regolamentari vigenti in materia e le eventuali prescrizioni riportate nella autorizzazione e di avere preso visione del presente regolamento in ogni sua parte;

g) attestazione di pagamento dei diritti istruttori;

Il pagamento del canone di concessione per l'intero periodo (semestre o anno) o della prima rata, nel caso di richiesta di rateizzazione, viene richiesto all'atto del rilascio del provvedimento finale.

Nel caso di rinnovo di suolo pubblico dehors, annuale, ricorrendo il presupposto di nulla mutato, si prescinde dalla produzione di elaborati progettuali e si danno per confermati i pareri precedentemente acquisiti, ad esclusione della conferma esplicita da parte della P.M.

ART. 12. ITER AMMINISTRATIVO

12.1. Acquisita la domanda telematica, il SUAP attiva la procedura prevista dal DPR 160/2010 e, se del caso, indice conferenza semplificata asincrona ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 bis della L. 241/1990 e s.m.e.i..

12.2. Ai fini del rilascio del provvedimento unico autorizzatorio per il dehors di tipologia B e C è prescritta la produzione della polizza assicurativa di cui al precedente Art. 9.3.

12.3. Il soggetto che ha in essere un'occupazione abusiva oppure risulta essere inadempiente nei pagamenti dei canoni pregressi, non può ottenere il rilascio di concessione di suolo pubblico, se non rimuove la violazione ed estingue i debiti.

ART. 13. TITOLARE

13.1. Tutte le concessioni/autorizzazioni sono rilasciate, senza pregiudizio dei diritti di terzi.

13.2. In ogni caso, il concessionario è responsabile di qualsiasi danno o molestia, arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

ART. 14. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

14.1. Il concessionario è tenuto a:

- a) eseguire, a propria cura e spese, i lavori di rimozione del materiale e di riduzione in pristino dello stato originario dei luoghi dopo il termine della concessione, a pena dell'intervento d'ufficio e con addebito delle spese;
- b) mantenere sempre in ordine ed in perfetto stato di pulizia, di sicurezza e di decoro gli elementi costitutivi del dehors;
- c) ove l'occupazione comporti la collocazione di elementi di arredo, di rimettere in ripristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla collocazione del dehors siano derivati danni al suolo, a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati;
- d) utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso con il minor aggravio possibile dell'esercizio di diritti altrui e senza arrecare danni a terzi, ritenendo comunque esonerato il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità.

ART. 15. REVOCA DECADENZA ESTINZIONE

15.1. Sono cause di revoca e decadenza dalla concessione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio;
- b) la non conformità alle norme vigenti degli impianti tecnici del dehors;
- c) la modifica dei componenti il dehors rispetto alle previsioni assentite;
- d) l'uso improprio del suolo pubblico, o diverso da quello consentito dall'atto autorizzatorio;
- e) la cessione o sub-concessione a qualsiasi titolo dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, cui è collegata la autorizzazione del suolo pubblico ad uso dehors;
- f) qualora vengano arrecati danni alle proprietà comunali e per essi non sia stato corrisposto entro il termine intimato l'importo delle spese sostenute dall'Ente per la riparazione e/o rimessione in pristino, nonché quello delle eventuali sanzioni;
- g) qualora non siano rispettate le prescrizioni e/o i divieti di cui al presente regolamento.

15.2. La revoca è comunicata dall'autorità competente, a cui è affidato il compito di vigilanza e controllo, secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

15.3. La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato.

15.4. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la scadenza naturale del termine di durata;
- b) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica;
- c) la sentenza dichiarativa di fallimento, la liquidazione coatta amministrativa o altra procedura concorsuale.

ART. 16. MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA

16.1. In qualsiasi momento, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per sopravvenute modifiche dello stato di fatto o nei casi previsti da regolamenti comunali, la concessione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato.

16.2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate telematicamente al domicilio telematico (risultante in domanda) dell'interessato.

L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il provvedimento di revoca è comunicato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

16.3. Qualora ragioni di pubblico interesse richiedessero la sospensione della concessione in occasione di fiere, mercati, manifestazioni o altro, il concessionario deve lasciare libera l'area occupata su semplice richiesta dell'A.C. e per il tempo strettamente necessario. Tale sospensione dà diritto a titolo di indennizzo alla riduzione del canone già corrisposto in misura proporzionale alla durata della sospensione.

In caso di inerzia dell'interessato a liberare l'area occupata, vi provvede d'ufficio l'Amministrazione comunale, con addebito delle relative spese.

ART. 17. SCADENZA DELLA CONCESSIONE E DISDETTA

17.1. Le concessioni sono rinnovabili alla scadenza, ai sensi dell'articolo 11 e con le modalità di cui all'articolo 12.

17.2. La disdetta anticipata deve essere comunicata telematicamente con preavviso di almeno 7 giorni al Suap competente.

17.3. La disdetta non dà diritto alla restituzione del canone pagato ed obbliga il concessionario al ripristino a regola d'arte dello stato dei luoghi.

17.4. Alla scadenza della concessione, il plateatico va lasciato liberato, pulito e ripristinato lo stato dei luoghi.

ART. 18. VIGILANZA - CONTROLLI

18.1. La vigilanza sull'osservanza del presente regolamento e sui vari aspetti correlati, ivi compresa l'irrogazione delle sanzioni, è demandata al Comando della Polizia Municipale.

ART. 19. OCCUPAZIONI ABUSIVE

19.1. Si considerano abusive le occupazioni effettuate senza atto di concessione, o quando lo stesso sia scaduto o revocato o dichiarato decaduto o estinto ai sensi del presente regolamento.

19.2. Si considerano altresì abusive le occupazioni esercitate in contrasto con le modalità o gli obblighi previsti nell'atto di autorizzazione.

19.3. In caso di occupazione abusiva, il Comune dispone la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si provvederà d'ufficio, addebitando agli occupanti abusivi le relative spese.

19.4. Il pagamento dei corrispettivi previsti e delle sanzioni non sana l'irregolarità dell'occupazione.

19.5. L'occupante di fatto è responsabile per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione.

19.6. L'occupazione di fatto senza titolo è comunque assoggettata al pagamento dei corrispettivi previsti nel vigente Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, oltre al pagamento delle sanzioni amministrative previste.

Inoltre, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 e dell'art. 3 comma 16 della L. 94/2009, a carico di chiunque che, per fini di commercio, occupi senza alcun titolo autorizzatorio il suolo pubblico e quindi in modo totalmente abusivo o indebito ovvero occupi, seppur munito di autorizzazione, in eccedenza rispetto alla superficie in essa contemplata, si procede:

- Entro 7 giorni dalla data della contestazione o notifica della violazione, alla trasmissione del relativo verbale al competente Suap e al responsabile del Settore Finanziario per le successive competenze;
- Nei confronti del trasgressore, oltre alla prevista intimazione di sgombero e/o ripristino dello stato dei luoghi, è disposto entro e non oltre 7 giorni dalla data del verbale di accertamento esecutivo dal giorno successivo alla notifica, l'applicazione della sanzione accessoria di cui all'art. 3 comma 16 della L. 94/2009, con l'emissione di un provvedimento di temporanea sospensione del titolo autorizzatorio all'esercizio dell'attività e contestuale chiusura temporanea dell'esercizio pubblico per i seguenti periodi:
 - a) da 3 a 5 giorni e comunque sino al completo ripristino dello stato dei luoghi, in caso di occupazione non recidiva di spazi pubblici non autorizzati o eccedenti quelli autorizzati;
 - b) dai 6 ai 10 giorni e comunque sino al completo ripristino dello stato dei luoghi, in caso di occupazione recidiva infrannuale, di spazi pubblici non autorizzati o eccedenti quelli autorizzati.

In ogni caso il provvedimento di chiusura del pubblico esercizio manterrà i propri effetti anche oltre i termini di cui ai precedenti punti a) e b), sino al completo ripristino dello stato originario dei luoghi o al pagamento delle spese o prestazione di idonea garanzia, in caso di esecuzione in danno.

Nel caso ancora di ulteriore recidiva, ossia al terzo accertamento di occupazione *sine titolo*, anche oltre il periodo annuale di cui alla precedente lettera b), oltre all'applicazione delle predette sanzioni all'esercente non verrà rilasciata alcuna autorizzazione di suolo pubblico per un periodo di mesi sei dalla data di accertamento della violazione.

Le suddette disposizioni si applicano anche nel caso l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti la pulizia e il decoro degli spazi pubblici concessi.

Ai fini delle competenze amministrative per l'applicazione del suddetto articolo si dispone che:

- a) competente ai fini del controllo, dell'accertamento con conseguenziale irrogazione delle relative sanzioni pecuniarie delle situazioni di occupazione abusiva di suolo pubblico è il Comando di Polizia Municipale nella qualità di organo contestatore, ivi comprese le eventuali segnalazioni all'autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 633 c.p., se del caso, nonché la trasmissione di copia del relativo verbale di accertamento al Comando della Guardia di Finanza, competente per territorio ai sensi dell'art. 36 u.c. del Decreto del Presidente della Repubblica 29/9/1973, n. 600;

b) competente ai fini dell'applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell'attività e dell'intimazione allo sgombero ed al ripristino dello stato dei luoghi è il competente SUAP, il quale provvederà a trasmettere copia del provvedimento irrogativo di detta sanzione accessoria al Comando di P.M. e al Settore Urbanistica per le competenze riservate a quest'ultimo.

ART. 20. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

20.1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nell'albo pretorio.

ART. 21. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

21.1. Le autorizzazioni ad occupare suolo pubblico con dehors relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ed ancora in fase di istruttoria, sono rilasciate sulla base dei principi e norme già esistenti in materia al momento della presentazione della domanda.

21.2. Le autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno scadenza al 31 dicembre dell'anno in corso. I titolari, se ancora interessati ai dehors, presentano nuove istanze con le modalità e nei limiti e prescrizioni di cui al presente regolamento.

21.3. Per le domande presentate dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e relative all'anno in corso, è derogata la scadenza del 31 marzo (di cui all'articolo 10), ferma restando l'applicazione di tutte le altre disposizioni del presente regolamento.

ART. 22. DISPOSIZIONI DI RINVIO

22.1. Le tariffe per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

22.2. La violazione alle norme relative all'occupazione del suolo pubblico sono espressamente sanzionate dal regolamento di cui al punto precedente.

22.3. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti, con particolare riferimento in materia di occupazione di suolo pubblico, ambiente, inquinamento acustico di cui alla L. 447/95 e decreti attuativi, attività rumorose, polizia urbana, sanità, edilizia e pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

22.4. Per quanto non espressamente sanzionato da norme specifiche in materia, ogni violazione al presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa da € 75,00 ad € 500,00 a norma dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e dal regolamento comunale sulle sanzioni amministrative.

ART. 23. NORME TECNICHE PER GLI ARREDI E LOCALIZZAZIONE DELLE AREE DISPONIBILI

23.1. I principi guida e le modalità di occupazione dovranno essere ispirati alla sobrietà, al legame con la cultura mediterranea ed alla scarsa invasività delle strutture rispetto al substrato esistente. Va salvaguardata l'esigenza di un impatto visivo omogeneo e di apertura, non di chiusura, verso il pubblico delle diverse attività. Le strutture di arredo, tra le attività non dovranno mai ostacolare la visuale delle aree in concessione o avere impatto visivo forte. Le attività dovranno sottostare alle direttive del presente regolamento. Le caratteristiche delle strutture, degli arredi, l'individuazione delle aree disponibili e le loro dimensioni, verranno indicate con apposita delibera di giunta municipale.